

***DIME/DSME /1/2024***

**DETERMINAZIONE 4 LUGLIO 2024**

**CONDIZIONI OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 217/2024/R/EEL, IN MATERIA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO DIRETTO NEL CASO DI CLIENTI FINALI DOMESTICI NON VULNERABILI CHE RIENTRANO NEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA  
E  
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SISTEMA E  
MONITORAGGIO ENERGIA**

**DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (di seguito: decreto legislativo 11/10);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare l'articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con la legge 28 febbraio 2020, n. 8;

- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con la legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con la legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con la legge 21 settembre 2022, n. 142;
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con la legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 4 marzo 2023, n. 48, convertito con la legge 3 luglio 2023 n. 85;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con la legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023 (di seguito: decreto ministeriale del 17 maggio 2023);
- la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2024, 217/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 217/2024/R/eel);
- il vigente Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (TIV);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il decreto-legge 181/23 ha:
  - previsto, all’articolo 14, comma 5, che *“al fine di garantire la continuità della fornitura elettrica, l’emissione con cadenza bimestrale delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica da parte dell’esercente il servizio a tutele gradualmente individuato all’esito delle procedure competitive di cui all’articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, o da parte dell’esercente il servizio di vulnerabilità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021, come modificato dal comma 3 del presente articolo, nonché la regolarità dei relativi pagamenti, l’autorizzazione all’addebito diretto sui conti di pagamento o su strumenti di pagamento, rilasciata dal cliente domestico per il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica nell’ambito del servizio di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, si intende automaticamente rinnovata, fatta salva la facoltà di revoca dell’autorizzazione da parte del cliente medesimo, anche per il pagamento delle fatture emesse*

*dall'esercente il servizio a tutele graduali o da parte dell'esercente il servizio di vulnerabilità. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce con proprio provvedimento, adottato d'intesa con la Banca d'Italia e sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo";*

- *disposto altresì, all'articolo 14, comma 5bis, che “al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito di cui al comma 5 e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero degli esercenti il servizio di vulnerabilità ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico di cui al predetto comma 5. Gli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero gli esercenti il servizio di vulnerabilità informano i rispettivi clienti in merito al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto di revoca da parte del cliente domestico dell'autorizzazione all'addebito diretto di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11”.*

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 217/2024/R/eel, l'Autorità, d'intesa con Banca d'Italia, ha definito:
  - i dati e le informazioni che, ai sensi dell'articolo 14, comma 5bis, del decreto-legge 181/23, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il STG per procedere al rinnovo dell'autorizzazione all'addebito diretto sul conto di pagamento del cliente domestico. Tali dati e informazioni, riportati nell'Allegato A alla deliberazione 217/2024/R/eel, sono quelli contenuti nell'autorizzazione all'addebito diretto, originariamente rilasciata dal cliente finale all'esercente la maggior tutela, e oggetto di rinnovo;
  - le modalità e le tempistiche per la messa a disposizione dei dati e delle informazioni di cui al precedente alinea;
  - il termine in cui ha effetto il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito diretto;
  - il contenuto della comunicazione di prima attivazione del servizio con cui gli esercenti il STG informano il cliente finale, tra le altre cose, in merito alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5bis, del decreto-legge 181/23;
  - le modalità con cui gli esercenti il STG mettono a disposizione del cliente finale le informazioni di dettaglio in merito alla gestione dell'addebito diretto, ivi incluse eventuali revoche;

- le modalità con cui gli esercenti il STG mettono a disposizione di ciascun cliente finale il riferimento univoco del proprio mandato all'addebito diretto, oggetto di trasferimento, nonché l'indicazione della ragione sociale del precedente mandatario (ovvero l'esercente la maggior tutela);
- per quanto riguarda il trasferimento delle informazioni dagli esercenti la maggior tutela agli esercenti il STG, necessarie a procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento del cliente finale, con la deliberazione 217/2024/R/eel sono state definite modalità univoche al fine di garantire uniformità e semplicità; allo scopo, è stato altresì previsto che la società Acquirente Unico, in qualità di Gestore del SII, configuri un'area di scambio per ciascuna delle ventisei aree territoriali per l'erogazione del STG, a cui ciascun esercente la maggior tutela dovrà avere accesso; l'accesso a tale area di scambio dovrà poi essere consentito all'esercente il STG aggiudicatario che potrà prelevare le informazioni oggetto di trasferimento;
- per quanto riguarda il termine da cui ha effetto il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito diretto, la deliberazione 217/2024/R/eel ha definito la data del 2 settembre 2024, al fine di contemperare le esigenze dell'esercente la maggior tutela di avvalersi il più possibile dell'addebito diretto per l'incasso dell'ultima fattura con quelle dell'esercente il STG di avvalersi quanto prima del medesimo addebito diretto per l'incasso della prima fattura, ferme restando le deroghe concesse agli esercenti con le disposizioni di cui ai punti 10 e 11 della deliberazione 362/2023/R/eel;
- per quanto riguarda le tempistiche per la messa a disposizione dei dati e delle informazioni necessarie a procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento del cliente finale, la deliberazione 217/2024/R/eel ha definito la data dell'8 luglio 2024 per consentire sia agli esercenti il STG sia agli istituti bancari di disporre del tempo necessario per le attività prodromiche di rispettiva competenza;
- la deliberazione 217/2024/R/eel ha altresì dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità e al Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, a provvedere con proprie determinazioni ad eventuali ulteriori aspetti attuativi, per i quali si rendano necessarie istruzioni operative.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- a seguito dell'approvazione della deliberazione 217/2024/R/eel, è stato costituito un gruppo di lavoro che ha coinvolto i principali esercenti la maggior tutela (anche per il tramite dell'associazione rappresentativa), gli esercenti il STG, nonché gli uffici dell'Autorità, di Banca d'Italia, dell'Associazione Bancaria Italiana (di seguito: ABI), dell'Associazione Prestatori Servizi di Pagamento (di seguito: APSP) e di Poste Italiane, con l'obiettivo di approfondire aspetti di carattere operativo connessi all'interlocuzione tra gli esercenti il servizio di maggior tutela e gli esercenti il STG e tra questi ultimi e i Prestatori di Servizi di Pagamento coinvolti nella gestione degli addebiti diretti oggetto del processo di rinnovo automatico;
- più in dettaglio, nell'ambito del gruppo di lavoro di cui al precedente punto:

- a) si è evidenziato che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 5 e 5bis, del decreto-legge 181/23 e dalla deliberazione 217/2024/R/eel, gli esercenti il STG devono segnalare le variazioni intervenute nell'autorizzazione all'addebito in conto ai Prestatori di Servizi di Pagamento, presso i quali è radicato il conto di addebito del cliente domestico non vulnerabile, nell'ambito della prima disposizione di addebito diretto *SDD Core* o *Business-to-Business* o, alternativamente, tramite apposito messaggio di variazione del servizio SEDA (qualora aderenti a detto servizio);
- b) sono stati più puntualmente declinati i dati di cui all'Allegato A alla deliberazione 217/2024/R/eel che l'esercente la maggior tutela deve mettere a disposizione dell'esercente il STG, inserendo per ciascuno di essi una descrizione e un rimando al corrispondente attributo previsto nelle disposizioni *Sepa Direct Debit* (di seguito: SDD) e nel messaggio (*Sepa Electronic Database Alignment* (di seguito: SEDA)). Ciò al fine di rendere i dati di cui all'Allegato A alla deliberazione 217/2024/R/eel più facilmente e proficuamente utilizzabili sia nella fase di interlocuzione tra fornitori il servizio a maggior tutela e gli esercenti il STG, sia nella fase di interazione tra questi ultimi e i Prestatori di Servizi di Pagamento ai fini della segnalazione della variazione dei dati dell'autorizzazione all'addebito in conto;
- c) sono state richiamate le regole e le tempistiche previste dagli schemi *SDD Core* e *Business-to-Business* nonché dal servizio SEDA, dando un riferimento temporale agli esercenti il STG affinché la variazione dei dati che segnaleranno ai Prestatori di Servizi di Pagamento non abbia effetti prima del 2 settembre 2024, nel rispetto della deliberazione 217/2024/R/eel. Più in dettaglio:
  - la prima disposizione di addebito diretto *SDD Core* o *Business-to-Business* può essere inviata dagli esercenti il STG ai Prestatori di Servizi di Pagamento dei clienti a decorrere dal 2 settembre 2024;
  - il messaggio di variazione del servizio SEDA inviato dagli esercenti il STG non può essere trasmesso ai Prestatori di Servizi di Pagamento dei clienti prima del 30 agosto 2024.

**RITENUTO CHE:**

- al fine di promuovere l'ordinata ed efficace applicazione della deliberazione 217/2024/R/eel, sia opportuno dare disposizioni operative agli esercenti la maggior tutela e agli esercenti il STG tenendo conto degli elementi emersi nell'ambito del gruppo di lavoro di cui sopra

## DETERMINA

1. Gli esercenti il servizio di maggior tutela mettono a disposizione degli esercenti il STG i dati di cui all'Allegato A alla deliberazione 217/2024/R/eel nel rispetto delle indicazioni di carattere operativo allegata alla presente determinazione (Allegato 1).
2. Gli esercenti il STG segnalano le variazioni intervenute nell'autorizzazione all'addebito in conto ai Prestatori di Servizi di Pagamento, presso i quali è radicato il conto di addebito del cliente, nell'ambito della prima disposizione di addebito diretto *SDD Core* o *Business-to-Business* o, alternativamente, tramite apposito messaggio di variazione del servizio SEDA (qualora aderenti a detto servizio), secondo le regole e le tempistiche previste rispettivamente dagli schemi *SDD Core* e *Business-to-Business* e dal servizio SEDA.
3. Per le finalità di cui al punto 2 e per garantire che la variazione dei dati che gli esercenti il STG segnaleranno ai Prestatori di Servizi di Pagamento non abbia effetti prima del 2 settembre 2024:
  - la prima disposizione di addebito diretto *SDD Core* o *Business-to-Business* può essere inviata dagli esercenti il STG ai Prestatori di Servizi di Pagamento dei clienti a decorrere dal 2 settembre 2024;
  - il messaggio di variazione del servizio SEDA può essere inviato dagli esercenti il STG ai Prestatori di Servizi di Pagamento dei clienti a decorrere dal 30 agosto 2024.
4. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

4 luglio 2024

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SISTEMA E MONITORAGGIO ENERGIA